

# COMUNE DI AURONZO DI CADORE

PROVINCIA DI BELLUNO



## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Approvato con deliberazione consiliare nr. 40 del 29.10.2009

## Indice

Finalità	Articolo 1
Presupposto dell'imposta	Articolo 2
Esclusioni	Articolo 3
Esenzioni	Articolo 4
Determinazione delle aliquote e dell'imposta	Articolo 5
Base imponibile	Articolo 6
Soggetto attivo	Articolo 7
Soggetti passivi	Articolo 8
Definizione di fabbricato	Articolo 9
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale	Articolo 10
Fabbricati inagibili ed inabitabili	Articolo 11
Definizione di area fabbricabile	Articolo 12
Determinazione del valore delle aree fabbricabili	Articolo 13
Valore di stima	Articolo 14
Decorrenza	Articolo 15
Versamenti	Articolo 16
Dichiarazioni	Articolo 17
Ravvedimento operoso	Articolo 18
Accertamento dell'imposta	Articolo 19
Riscossione coattiva	Articolo 20
Rimborsi	Articolo 21
Sanzioni ed interessi	Articolo 22
Contenzioso	Articolo 23
Assistenza al Contribuente	Articolo 24
Dichiarazione sostitutiva	Articolo 25
Responsabile del tributo	Articolo 26
Rinvio	Articolo 27
Entrata in vigore	Articolo 28

Articolo 1  
FINALITÀ

1. Il presente regolamento é adottato per disciplinare l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, integrandone la specifica normativa ed ha lo scopo di:
  - a) ridurre gli adempimenti in capo ai Cittadini;
  - b) semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento;
  - c) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva;
  - d) definire i criteri di stima per l'accertamento del valore delle aree fabbricabili;
  - e) indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo.

Articolo 2  
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio del Comune di Auronzo di Cadore, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Articolo 3  
ESCLUSIONI

1. In via generale, gli immobili che non sono classificabili come aree fabbricabili, terreni agricoli o fabbricati sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta ai sensi di Legge.

ARTICOLO 4  
ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta, i seguenti immobili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, nr. 833, dalle camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b) gli immobili di cui il Comune è proprietario, ovvero titolare dei diritti di usufrutto, di uso, di abitazione o di enfiteusi sugli stessi, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio;
  - c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis, D.P.R. 26 settembre 1973, nr. 601 e successive modificazioni;
  - e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le destinazioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze;
  - f) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 marzo 1929, nr. 810;
  - g) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locali sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - h) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, nr. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
  - i) i terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale o quelli inseriti nelle zone "VV" del P.R.G.;

- j) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, nr. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, nr. 222.

## ARTICOLO 5

### DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

1. Il Consiglio comunale, nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione annuale, stabilisce l'aliquota e la detrazione, in misura unica o differenziata, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.
2. Qualora la deliberazione non venga adottata entro i termini di cui al precedente comma, le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.

## Articolo 6

### BASE IMPONIBILE

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile é il valore costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i seguenti moltiplicatori  
34 per la categoria C/1;  
50 per il gruppo D e la categoria A/10;  
100 per i gruppi A e C, (escluso A/10 e C/1);  
140 per il gruppo B.

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al 3° comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, nr. 504, la base imponibile é determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del decreto legislativo 504/1992.
3. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, la base imponibile é il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.
4. La base imponibile per gli immobili di interesse storico od artistico é determinata mediante l'applicazione della rendita catastale risultante dalla adozione della tariffa d'estimo di minor ammontare per la specifica categoria di appartenenza, tra quelle previste per la zona censuaria ove é sito l'immobile.
5. Per le aree fabbricabili la base imponibile é costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, così come definita in base al presente regolamento.

#### ARTICOLO 7 SOGGETTO ATTIVO

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Auronzo di Cadore per gli immobili situati nel proprio territorio.

#### ARTICOLO 8 SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, di uso, di abitazione, di enfiteusi o di superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività, così come definito dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 novembre 1992,

come definito dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 novembre 1992, nr. 504.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il decreto del ministro delle finanze del 19 aprile 1994, nr. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11, in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

## ARTICOLO 9

### DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano con l'attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la legge catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato.
3. Il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di Legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili (energia elettrica, acqua potabile, ecc...).

## ARTICOLO 10

### UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale si applica fino a concorrenza del suo ammontare la riduzione o la detrazione secondo le procedure previste dalla Legge. Sono considerate parte integrante dell'abitazione principale tutte le pertinenze come definite dall'art. 817 del Codice Civile, indipendentemente dalla loro classificazione catastale.
2. L'unità immobiliare adibita ad abitazione principale é quella in cui il soggetto passivo ha eletto la propria residenza anagrafica, salvo prova contraria.
3. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta è equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da Cittadini emigranti, regolarmente iscritti all'A.I.R.E., a condizione che la stessa non risulti locata.
4. Si considerano abitazioni principali quelle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti o affini fino al terzo grado, residenti nel Comune di Auronzo di Cadore e non usufruenti di altra abitazione agevolata in base al presente comma.
5. La concessione in uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano dall'autocertificazione presentata dal concessionario e dal concedente ai sensi di Legge, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. L'autocertificazione deve essere prodotta entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello della avvenuta concessione.
6. La detrazione o la riduzione é rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
7. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la riduzione spetta a ciascuno di loro proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
8. Sono assimilate all'abitazione principale:
  - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché

gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.T.E.R. della Provincia di Belluno;

- b) le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o usufrutto da Cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.

## ARTICOLO 11 FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati; la riduzione è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni.
2. La sussistenza e la data di inizio delle condizioni di non utilizzo per inagibilità od inabitabilità può essere denunciata dal proprietario mediante la presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. nr. 445 del 28.12.2000, entro sessanta giorni dal verificarsi delle suddette condizioni.
3. Il contribuente comunica al responsabile della gestione del tributo, entro trenta giorni dal verificarsi delle condizioni, anche con raccomandata semplice, la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.
4. Il proprietario può chiedere che l'inagibilità o l'inabitabilità venga certificata dall'ufficio tecnico comunale.
5. La definizione delle modalità di richiesta e di rilascio della certificazione è in capo al Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, il quale la determina nel rispetto e nello spirito della lettera del regolamento dei procedimenti amministrativi.
6. Il responsabile dell'ufficio medesimo stabilisce i costi della perizia a carico del proprietario.

7. La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere:

- a) se trattasi di persona fisica, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
- b) se trattasi di persona giuridica, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di Società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
- c) l'ubicazione e l'individuazione catastale del fabbricato;
- d) la richiesta e la specifica dichiarazione di inabitabilità od inagibilità;
- e) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto;
- f) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se specificamente richiesto.

## ARTICOLO 12

### DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE

1. Area fabbricabile è qualsiasi terreno che sia suscettibile di utilizzazione edificatoria sulla base degli strumenti urbanistici vigenti per l'anno di imposizione. Le aree fabbricabili si dividono in
  - a) aree inedificate,
  - b) aree parzialmente edificate, intendendosi tali quelle aree per cui l'indice di fabbricabilità residuo é superiore al 10% che aveva l'area inedificata,
  - c) aree in corso di edificazione, intendendosi tali quelle aree su cui é in corso di costruzione ovvero di ristrutturazione totale un fabbricato.

## Articolo 13

### DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.
2. I criteri di valutazione, informati al principio più favorevole al contribuente anche al fine di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, avranno riguardo al valore parametrato alle caratteristiche dell'area secondo quanto indicato nell'allegato "A" che si vuole parte integrante del presente regolamento.
3. La tabella dei valori delle aree edificabili di cui al precedente comma 2 può essere modificata periodicamente con apposita deliberazione della Giunta Municipale.
4. Tale modifica avrà effetto per gli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione della deliberazione.

## ARTICOLO 14

### VALORE DI STIMA

1. Il valore calcolato sulla base del metodo di cui al precedente articolo rappresenta un valore medio di stima da confrontare col valore dichiarato dal contribuente e sarà applicato con le seguenti modalità:
  - a) nel caso di omessa dichiarazione o nel caso in cui il valore di stima sia superiore al valore dichiarato, ne viene data comunicazione al proprietario con l'invito a controdedurre entro 30 giorni. Nella controdeduzione il proprietario dell'area edificabile dovrà comunicare le proprie ragioni ed i fattori decrementativi del valore di stima;
  - b) sulle controdeduzioni pervenute nei termini previsti, il responsabile del servizio si pronuncerà comunicando al proprietario un accertamento motivato e liquidando la relativa imposta;
  - c) nel caso di mancata risposta entro il termine stabilito, l'imposta sarà liquidata sulla base del valore di stima.

2. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore di aree edificabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del precedente articolo 13 al contribuente stesso non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza di imposta versata a tale titolo.

## ARTICOLO 15 DECORRENZA

1. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al piano regolatore generale, l'imposta si applica dal momento dell'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi.
2. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al piano regolatore generale, l'imposta non è dovuta dalla data di adozione della variante urbanistica.

## ARTICOLO 16 VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria.
2. I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso in due rate scadenti il 16 giugno - rata di acconto con la quale si deve versare il 50% dell'imposta dovuta per l'anno in corso - ed il 16 dicembre 2009 - rata di saldo con la quale si deve versare la parte rimanente dell'imposta -, come previsto dalla Legge nr. 248 del 04.08.2006, salvo modifiche ministeriali e/o legislative. I predetti soggetti possono, tuttavia, versare in un'unica soluzione l'imposta dovuta per l'anno in corso entro il termine di scadenza della prima rata.

3. I Cittadini emigranti, regolarmente iscritti all'A.I.R.E., possono effettuare il versamento dell'intera imposta dovuta entro il termine di scadenza stabilito per il versamento della seconda rata, senza applicazione di interessi.
4. Il versamento deve essere effettuato con apposito bollettino di conto corrente postale intestato al Concessionario del servizio della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune o con modello F24, con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è inferiore/uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto limite.
5. Quando l'imposta annuale complessivamente dovuta dal singolo Contribuente risulta inferiore ad € 12,00 i versamenti non devono essere eseguiti.
6. Con apposito regolamento saranno stabilite modalità per eventuali rateazioni per il pagamento dell'imposta.
7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore entro due anni al responsabile della gestione dell'imposta.
8. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

## ARTICOLO 17 DICHIARAZIONI

1. A partire dall'anno 2008, la dichiarazione ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) deve essere presentata, su modello ministeriale, solamente nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta attengono a riduzioni d'imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili attraverso la banca dati catastale.

2. I mutamenti di soggettività passiva avvenuti nel corso dell'anno a cui si riferisce la dichiarazione devono essere dichiarati, nei soli casi in cui sussiste il relativo obbligo, sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo e sia da chi ha iniziato ad esserlo.
3. La dichiarazione deve essere consegnata direttamente a questo Comune che provvederà a rilasciare apposita ricevuta. La dichiarazione può anche essere spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all'Ufficio tributi riportando sulla busta la dicitura "Dichiarazione ICI", con l'indicazione dell'anno di riferimento.
4. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di riferimento. Nel caso in cui più soggetti passivi siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.
5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.

## ARTICOLO 18

### RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. Il Contribuente può porre rimedio ad eventuali infrazioni, violazioni od omissioni secondo i tempi e le modalità di cui all'art. 13 del D.Lgs. nr. 472 del 18.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

## ARTICOLO 19

### ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Il Comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al Contribuente un apposito avviso contenente le ragioni giuridiche che hanno determina-

to l'emissione del provvedimento, l'imposta o la maggiore imposta dovuta, le sanzioni amministrative tributarie e gli interessi.

2. I provvedimenti di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
3. I provvedimenti di accertamento sono notificati ai destinatari tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante notificazione effettuata dai messi comunali.
4. Non si procede all'emissione di provvedimenti e/o al recupero di somme qualora l'importo complessivo annuale di imposta, sanzioni ed interessi non sia superiore ad € 12,00.
5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo delle posizioni contributive il funzionario responsabile I.C.I., indicando un termine perentorio per la risposta, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
6. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del Contribuente, sulla base dei criteri generali fissati dal D. Lgs. nr. 218 del 19.06.1997 e sue successive modifiche ed integrazioni.
7. Al personale addetto all'attività di gestione dell'imposta comunale sugli immobili sono attribuiti, annualmente, compensi incentivanti secondo modalità stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.

## ARTICOLO 20 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al

sione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, nr. 43, e successive modificazioni.

2. Il responsabile della gestione del tributo deve formare e rendere esecutivo il ruolo non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è stato notificato al Contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo quello di scadenza del periodo di sospensione.
3. Non si dà luogo ad iscrizione nei ruoli coattivi qualora l'importo complessivo del credito (imposta, sanzioni ed interessi) sia inferiore od uguale ad € 12,00.

## ARTICOLO 21 RIMBORSI

1. Il contribuente può presentare al Comune domanda di rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il diritto alla restituzione è accertato definitivamente in conseguenza ad un procedimento di contenzioso che si è concluso con una sentenza o atto divenuto definitivo. Detto procedimento può riferirsi sia a contenzioso instaurato nei confronti del Comune che a contenzioso nei confronti di altro Ufficio, se riguardante i presupposti dell'Imposta Comunale sugli Immobili. Il diritto alla restituzione decorre dalla data di deposito dell'ultima sentenza o atto divenuto definitivo o, negli altri casi, dalla data di comunicazione del relativo provvedimento.
3. Sulle somme dovute al Contribuente spettano gli interessi, calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data del versamento, in misura pari al tasso legale vigente.
4. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.

5. Non si fa luogo al rimborso quando l'imposta da rimborsare annualmente risulta pari o inferiore ad € 12,00.

## ARTICOLO 22 SANZIONI ED INTERESSI

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento le disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e del regolamento generale delle entrate.

## ARTICOLO 23 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 546 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

## ARTICOLO 24 ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE

1. I Contribuenti possono sottoporre all'Ufficio Tributi quesiti scritti circa casi o situazioni di particolare complessità, ovvero qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle norme in materia di Imposta Comunale sugli Immobili.
2. Il parere dell'Ufficio deve essere scritto e motivato e vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
3. Il parere dell'Ufficio deve essere formulato entro 120 giorni dalla data di deposito della domanda. In assenza di risposta entro detti termini, si intendono automaticamente condivisi l'interpretazione o il comportamento prospettati dal Contribuente.

4. Qualora, successivamente, sul medesimo argomento o caso l'orientamento dell'Ufficio o la normativa dovesse disporre diversamente dal parere precedentemente espresso, al Contribuente che si era attenuto al parere dell'Ufficio non possono essere applicate sanzioni né richiesti interessi.

#### ARTICOLO 25 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

1. Ai sensi dell'articolo 4 della Legge 4 gennaio 1968, nr. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, è data la possibilità al responsabile della gestione dell'imposta di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati, o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.
2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al Cittadino nelle forme di Legge con l'indicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della medesima Legge nr. 15 del 1968 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### ARTICOLO 26 RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato il responsabile del tributo cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto responsabile sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

#### ARTICOLO 27 RINVIO

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta comunale sugli immobili.

ARTICOLO 28  
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, approvato secondo le procedure dello Statuto comunale e divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti del dettato del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua adozione.
2. Entro trenta giorni dalla data in cui é divenuto esecutivo, il regolamento e la relativa delibera consiliare sono trasmessi al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - per il prescritto controllo e potere di impugnativa per vizi di legittimità e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

## **ALL. "A"**

### **AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

**Oggetto:    Analisi del valore minimo delle aree edificabili nel territorio comunale.**

La valutazione del valore minimo delle aree edificabili viene effettuata sulla base degli elementi tipici e caratteristici per beni in analoghe condizioni ed oggetto di compravendita, sui prezzi correnti, alla data odierna, sul mercato locale.

Il territorio comunale è stato suddiviso in quattro zone corrispondenti ad aree di maggiore o minore interesse da un punto di vista di commerciabilità delle aree.

Per la differenziazione dei prezzi unitari delle singole aree si è impiegata l'attuale suddivisione in Z.T.O. definita dal P.R.G. vigente.

	<b>CIMA GOGNA</b>	<b>CENTRO ABITATO</b>	<b>MISURINA</b>	<b>PALUS TORNEDE</b>
<b>ZONA</b>	<b>Euro/mq</b>	<b>Euro/mq</b>	<b>Euro/mq</b>	<b>Euro/mq</b>
<b>R</b>	-----	<b>20,66</b>	-----	<b>15,49</b>
<b>E</b>	<b>25,82</b>	<b>30,99</b>	-----	<b>20,66</b>
<b>T</b>	-----	<b>41,32</b>	-----	-----
<b>MC</b>	<b>46,48</b>	<b>61,97</b>	-----	-----
<b>MA</b>	-----	<b>25,82</b>	-----	-----
<b>SIN</b>	<b>5,16</b>	<b>10,33</b>	-----	-----
<b>ST</b>	-----	<b>61,97</b>	-----	<b>46,48</b>
<b>D</b>	-----	-----	<b>77,47</b>	-----